



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0015884 P-4.8.2.8

del 31/05/2023



46574517

Comune di Baricella (BO)

c.a: Sindaco

comune.baricella@cert.provincia.bo.it

**Arpae Agenzia Regionale per la Prevenzione
dell'Ambiente e dell'Energia dell'Emilia Romagna**

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitane

dirgen@cert.arpa.emr.it

aoobo@cert.arpa.emr.it

Regione Emilia Romagna

capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

e, p.c: **Segretariato Generale**

SEDE

OGGETTO: opposizione del Sindaco del Comune di Baricella (BO) ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, avverso l'autorizzazione integrata ambientale relativa alla richiesta di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata in via Bocche n. 20 nel Comune di Baricella (BO) da parte di Herambiente S.p.A.

Con nota n. 6615/2023 del 25 maggio 2023 il Sindaco di codesto Comune ha confermato l'interesse dell'amministrazione comunale al prosieguo dell'opposizione in oggetto, sostenendo di essere portatrice di precise competenze come quelle riconosciute dal D.Lgs. n. 1/2018 in materia di prevenzione e dei rischi e di Protezione civile che la legittimano all'opposizione ex art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

Su tale base, codesta amministrazione comunale chiede a questa Presidenza del Consiglio dei ministri di valutare il merito dell'opposizione.

Ciò premesso, restando impregiudicata ogni valutazione circa l'effettiva sussistenza di una amministrazione comunale a proporre opposizione al Consiglio dei ministri in assenza, come nel caso di specie, di alcuna espressa attribuzione di funzioni di tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini di cui all'articolo 14-quinquies della legge 241/1990 da parte dello Stato o della Regione, che si concretizzano attraverso le pronunce di pareri tecnici ostativi e non surrogabili o di atti di assenso impeditivi dell'approvazione del progetto, si osserva che, la pretesa oppositoria discenderebbe da una apparente reviviscenza della determinazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE

DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio dei ministri

dirigenziale 10 agosto 2018, n. 13238, di proroga della VIA relativa al progetto di Herambiente S.p.A. diretto a realizzare un ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata nel Comune di Baricella, reviviscenza derivante dall'annullamento della successiva determina dirigenziale n. 17621 del 30 settembre 2019, recante annullamento d'ufficio della precedente deliberazione sopra specificata. Tale condizione giuridica deriverebbe dalla pronuncia del Consiglio di Stato - IV Sezione _ n. 4748 del 10 maggio 2023, la quale, tuttavia, perviene al descritto annullamento sulla base ed in conseguenza della valutazione che l'atto autorizzativo era già stato concesso con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 248/2013 con cui era stata rilasciata la VIA positiva, dandosi atto che la stessa *"costituisce variante cartografica agli strumenti urbanistici comunali (PSC e RUE) relativamente all'ampliamento della discarica ed alla nuova linea MT di ENEL, a condizione che su tale variante sia acquisito l'assenso dal Consiglio Comunale di Baricella entro 30 giorni dalla presente deliberazione a pena di decadenza"*, di talché *"la variante agli strumenti urbanistici, in quanto presupposto necessario per il rilascio della VIA-AIA all'allocatione dell'impianto da autorizzare, è già valida ed efficace per effetto dell'approvazione in Conferenza di Servizi con il parere favorevole dell'Amministrazione comunale e dovrebbe interpretarsi come un mero rinvio recettizio il rinvio alla decisione dell'organo consiliare"* e che *"la disciplina prevista dal Codice dell'Ambiente non sarebbe suscettibile di essere derogata da eventuali disposizioni regionali che prevedono termini più restrittivi per l'autorizzazione degli impianti"*.

Ne discende, in modo pedissequamente consequenziale alla pronuncia del Consiglio di Stato, che devono considerarsi insussistenti i presupposti, a monte, della opposizione in oggetto da parte di codesto Comune, in quanto il procedimento di base si configura non come rilascio di nuova autorizzazione ma come proroga di validità di una procedura di VIA conclusasi con la predetta delibera della Giunta Provinciale n. 242/2013 rispetto alla quale codesto Comune non assunse atti di autotutela diretti alla rimozione della stessa e che, anche per effetto dell'odierno giudicato amministrativo, non appare ulteriormente revocabile in causa.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Tiziano Labriola